

N. R.G. 2175/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2175/2022** promossa da:

S. C. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. D. N. L. e dell'avv. P. A. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. D. N. L.

ATTRICE

contro

COMUNE (C.F...) con il patrocinio dell'avv. C. A. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. C. A.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

L'attrice ha chiesto che il Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Comune in ordine al sinistro per cui è in causa, disponga perizia medico legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice a seguito della caduta avvenuta in data 27.08.2020, con condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice, quantificati in € 85.692,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia.

In subordine, ha chiesto che il Tribunale, laddove accerti la cooperazione colposa nel sinistro della vittima, condanni l'Ente convenuto al risarcimento del danno patito dall'attrice nella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite.



Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice, chiedendo in subordine di tenere conto del concorso colposo della parte danneggiata, ex art. 1227 cc.

Vinte le spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 01.6.2022 S. C. ha convenuto in giudizio il COMUNE chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell'Ente, in relazione all'infortunio da lei subito in data 27.8.2020 alle ore 17:50 circa, mentre camminava sul marciapiede lato destra di Via ... con direzione Via ...

Assumeva che, in corrispondenza del civico n. 33, nell'attraversare la già menzionata via perpendicolarmente, per recarsi sul marciapiede sinistro, a causa di un avvallamento del manto stradale, perdeva l'equilibrio e metteva il piede all'interno di una buca ivi presente sulla carreggiata, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni personali.

Assumeva di non aver avuto la possibilità di percepire la situazione di pericolo, in quanto la buca, oltre a non essere segnalata, risultava non visibile e non evitabile, in quanto rintombata, sebbene maldestramente, con asfalto dello stesso colore.

2. Con comparsa depositata in data 30.08.2022 si è costituito il COMUNE, contestando in punto di fatto e di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'*an* la perfetta visibilità dei luoghi, trattandosi di fatto verificatosi alle ore 17:50 del mese di agosto e che la buca, come rappresentata dalla riproduzione fotografica, si presenta con diametro di un metro circa "ripianata" e/o "rintombata" con demarcazione netta dei bordi che presentano un colore più scuro, idoneo a delimitare perfettamente l'area d'intervento.

Assumeva che il sinistro sia verificato a causa dalla condotta negligente dell'attrice la quale, percorrendo quotidianamente quel tratto di strada, avrebbe potuto evitare l'anomalia segnalata del fondo stradale, usando la dovuta attenzione.

In relazione al *quantum*, contestava la quantificazione formulata dall'attrice, in quanto sproporzionata ed eccessiva, rispetto ai danni effettivamente patiti.

3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, le parti sono state inviate in mediazione delegata.

Preso atto dell'esito negativo della mediazione, per la mancata adesione del COMUNE, è stata ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti.

4. All'esito, prima di disporre CTU medico-legale per la quantificazione dei danni riportati dall'attrice, ritenuto opportuno decidere con sentenza sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 11.12.2024,



all'esito della quale è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cpc

A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie

a.1 Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia stradale, che il Comune ha, al pari di altri enti proprietari di strade pubbliche, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F; art. 14 cod. strada; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) dovendo rispondere nei confronti dell'utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.

a.2 Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, che fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16226 del 03/08/2005 ss. 16.4.1993, n. 4533).

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).

a.3 Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa.

Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).

a.4 Il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del "caso fortuito", quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528).

a.5 In relazione al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti



giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dalla condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).

Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la *res* in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566).

In ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).

B. Sul fatto dedotto in giudizio

b.1 Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere caduta il giorno 27.08.2020, intorno alle ore 17:45.

Dopo aver percorso il marciapiede di destra di Via ... con direzione Via ..., attraversando via ... per recarsi sul marciapiede lato sinistro, era caduta a terra a causa di una buca presente sulla carreggiata.

Assumeva che la buca, non segnalata, non era visibile né altrimenti evitabile, in quanto rintombata, sebbene maldestramente, con asfalto dello stesso colore.

b.2 Premesso che nessun elemento rilevante è emerso dall'interrogatorio formale deferito all'attrice, dall'esame della documentazione fotografica e dalla prova testimoniale assunta all'udienza del 06.10.2023, rimanendo incontestate le circostanze di luogo e tempo di verifica del sinistro, è emerso quanto segue.

Alla data dei fatti, sulla carreggiata di via ..., all'altezza del civico n. 33, il manto stradale presentava una pavimentazione irregolare.

L'irregolarità della pavimentazione risulta evidente dall'analisi della documentazione fotografica prodotta tanto dall'attrice (doc. N. 24-27) quanto dalla convenuta (doc. N. 1).



Nel dettaglio, tale irregolarità è conseguente ad un intervento, probabilmente finalizzato a coprire un avvallamento presente manto stradale, eseguito non a regola d'arte, in modo tale che i bordi del ripristino risultano disallineati rispetto al resto della pavimentazione.

Considerato che il fatto è accaduto il 27.8.2020 alle ore 17:50 circa, quindi in condizioni di perfetta visibilità diurna, emerge, dall'esame delle fotografie prodotte dall'attrice che l'anomalia presente, quasi al centro di via ..., all'altezza del civico n. 33, è perfettamente visibile.

La domanda va quindi rigettata non ricorrendo agli estremi dell'insidia, configurabile solo nel caso in cui l'utente non sia stato in grado di poter prevedere il pericolo, facendo uso della normale diligenza. La caduta deve essere quindi ricondotta alla esclusiva condotta colposa dell'attrice che, attraversando via ..., al di fuori delle strisce pedonali, non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere, così da non notare che i bordi del ripristino stradale erano disallineati rispetto al resto del fondo stradale.

C. Sulle spese

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia indicato in citazione, con applicazione dei parametrati minimi, attesa la linearità delle questioni controverse.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2175/2022, così decide:

RIGETTA

la domanda formulata dall'attrice, per le causali di cui in motivazione.

CONDANNA

l'attrice a rifondere al COMUNE le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P.

Pescara, 4 marzo 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Magistrato ordinario in tirocinio dott. U. N.

